



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

INTERVENTO INTEGRALE A VERBALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2019 – Omesso accertamento entrata ex art. 179 comma 2 lett. d) D.LGS. 18/08/2000 n. 267.

In punta di diritto

L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito, la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

L'accertamento dell'entrata è registrata quando l'obbligazione è perfezionata.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una pubblica amministrazione, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i seguenti requisiti:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al FCDE, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile denominata "accantonamento al FCDE" che confluisce nel risultato di amministrazione.

In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del FCDE, ove viene altresì verificata la congruità volta ad adeguare l'importo stesso vincolando o svincolando le necessarie quote.

In punta di fatto

A partire dal 2017, in sede di commissione consiliare, è stato più volte contestato al responsabile del servizio finanziario dott. Luca Villotta il fatto che una parte importante delle c.d. “sanzioni amministrative diverse” relative al commercio itinerante su aree pubbliche esercitato abusivamente da soggetti extracomunitari **non venissero registrate** nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione.

Il verbale di accertamento delle violazioni amministrative al commercio itinerante senza autorizzazione possiede tutti cinque i requisiti necessari a perfezionare l’obbligazione:

1. **“ragione del credito”** ovvero descrive la condotta vietata;
2. **“titolo giuridico che supporta il credito”** ovvero indica la norma trasgredita;
3. **“individuazione del soggetto creditore”** ovvero riporta l’identificazione del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido;
4. **“ammontare del credito”** ovvero evidenzia l’importo della sanzione pecuniaria amministrativa prevista;
5. **“relativa scadenza”** ovvero descrive il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 24/11/1981 n. 689.

Il verbale di accertamento delle c.d. “sanzioni amministrative diverse” è, senza ombra di dubbio, idoneo documento con il quale l’obbligazione si è perfezionata; ne deriva pertanto che l’accertamento dell’entrata deve obbligatoriamente essere registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

Nulla rileva circa la circostanza che il verbale di accertamento delle c.d. “sanzioni amministrative diverse” non sia un “titolo esecutivo” ovvero un provvedimento idoneo a promuovere l’esecuzione forzata, riservando tale ruolo ad un atto successivo quale l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. 24/11/1981 n. 689.

La riprova di ciò è data dall’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ex art. 46 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 con il quale, ai sensi del punto 3.3 dell’allegato n. 4/2, sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali appunto le sanzioni amministrative al codice della strada e altre.

Conclusioni

Il rendiconto di gestione del 2019, non riportando le entrate di cui all’art. 179 comma 2 lett. d) D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, appare irregolare in quanto non ispirato ai principi generali quali la veridicità, l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità.

Nello specifico si rilevavano le seguenti ipotesi:

1. inosservanza dell’art. 179 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. inosservanza allegato 4/2 D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
3. fittizia percentuale di riscossione;
4. irrealistica quantificazione di una quota dell’avanzo di amministrazione;
5. non corretta determinazione del risultato di amministrazione.

San Michele al Tagliamento lì, 28/05/2020


IL CONSIGLIERE
Giorgio Vizzoni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 11/06/2020 16:40:40

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 11/06/2020 18:23:12

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363